

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE RINUNCE DI
PROPRIETA' DEI CANI NON RANDAGI E
PER LE RICONSEGNE DEI CANI
CATTURATI AI PROPRIETARI**

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 07/03/2016**

Indice

Articolo 1	FINALITA'	Pag.	3
Articolo 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	Pag.	3
Articolo 3	PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI	Pag.	3
Articolo 4	CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA ..	Pag.	4
Articolo 5	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE ...	Pag.	7
Articolo 6	RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI	Pag.	8
Articolo 7	DISPOSIZIONI FINALI	Pag.	8

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente regolamento ha lo scopo di migliorare le condizioni di vita degli animali ospitati nel Canile Comunale o convenzionato, prevenendo situazioni di sovraffollamento tramite la regolamentazione degli accessi dei cani rinunciati e delle consegne dei cani vaganti ai legittimi proprietari. L'accettazione dei cani rinunciati è, infatti, subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno del canile, al rispetto di una eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un contributo per le spese di mantenimento del cane, mentre la consegna dei cani vaganti ai legittimi proprietari è subordinata al pagamento di un contributo.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica in caso di rinuncia alla proprietà dei cani iscritti all'Anagrafe Canina del Comune di Galliera.

ARTICOLO 3 – PROCEDURA PER LE RINUNCE DEI CANI

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile Comunale o convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 27/2000 e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della “Domanda di autorizzazione alla consegna del cane”

Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'Ufficio Protocollo indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane tra quelle elencate al successivo art. 4 e allegando i relativi documenti probatori.

La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina;
- Libretto sanitario del cane;
- Foto del cane.

2) Autorizzazione alla consegna del cane

L'Ufficio Ambiente, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane.

Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:

- ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo;
- dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane;
- il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il

Canile Comunale o convenzionato.

3) Compilazione della lista d'attesa (a cura dell'Ufficio Ambiente)

Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'Ufficio Ambiente redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile.

ARTICOLO 4 – CRITERI PER LA COMPILAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA

Di seguito si riporta l'elenco delle cause prioritarie che impediscono la detenzione del cane con relativo grado di priorità per la compilazione della eventuale lista d'attesa, precisando che a parità di motivazione entrerà il cane con domanda di autorizzazione alla consegna più vecchia.

Grado di priorità	Cause che impediscono la detenzione del cane	Documentazione da presentare
1	Cane sequestrato/confiscato	Ordinanza di sequestro/ di confisca
1	Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi	- Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Ordinanza Sindacale di trasferimento definitivo o temporaneo
1	Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti	- Richiesta/relazione dei servizi sociali A.U.S.L. o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado - Ordinanza Sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato
2	Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno	- Richiesta/relazione dei servizi sociali A.U.S.L. o Comune

	necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni</u>: <i>nota: di norma le condizioni di indigenza devono intendersi “sopravvenute” rispetto alla data di possesso del cane</i>	comprensiva di verifica dello stato di indigenza secondo i criteri deliberati dal Comune (regolamento in materia socio assistenziale/ Isee) - Ordinanza Sindacale di trasferimento nel caso non ci sia atto di rinuncia da parte del soggetto titolato - Documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Municipale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l'allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Municipale per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti (indigenti) non eredi che non se ne vogliono occupare E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti (indigenti) che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi - Richiesta/relazione dei servizi sociali A.U.S.L. o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado

	F) Cane con aggressività non controllata “certificata” (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell’A.U.S.L. Servizio Veterinario
	G) Cane "morsicatore". (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell’A.U.S.L. Servizio Veterinario
	H) Trasloco in alloggio insufficiente/con regolamento condominiale che vieta la detenzione di animali nel condominio	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Pianta dell'attuale abitazione (metratura) pianta della futura abitazione / regolamento condominiale nuova abitazione - Verifica Polizia Municipale
3	Famiglie ancorché NON indigenti che hanno necessità di collocare il cane in canile per le <u>seguenti motivazioni</u> :	documentazione specifica a seconda della motivazione
	A) Sfratto esecutivo + impossibilità a reperire alloggio idoneo anche per il cane	- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Provvedimento di sfratto del Giudice
	B) Allergia al pelo di cane di un familiare convivente manifestatasi dopo il possesso del cane (con impossibilità a detenere il cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante l’allergia di un Medico Specialista - Verifica Polizia Municipale per spazi
	C) Importanti motivi di salute di un familiare convivente che possono essere aggravati dalla convivenza con il cane (con impossibilità a detenere il	- Verifica anagrafica per convivenza - Certificato attestante le condizioni di salute da parte di un Medico Specialista

	cane in spazio idoneo nel cortile)	- Verifica Polizia Municipale per spazi
	D) Cane di proprietà di una persona deceduta con parenti non eredi che non se ne vogliono occupare	- Certificato di morte - Verifica anagrafica per ricerca parenti fino al 2° grado e per ricerca eredi
	E) Cane di persona sola anziana non più autosufficiente con parenti che non se ne vogliono occupare	- Richiesta/relazione dei servizi sociali A.U.S.L. o Comune - Verifica anagrafica per parentele fino al 2° grado
	F) Cane con aggressività non controllata "certificata" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Certificato/relazione dell'A.U.S.L. Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciataro/proprietario con deposito o fideiussione a garanzia
	G) Cane "morsicatore" (procedure codificate da D.G.R. 647/2007)	- Scheda di Pronto Soccorso - Certificato/relazione dell'A.U.S.L. Servizio Veterinario - Accettazione oneri da parte del rinunciataro/proprietario con deposito/fideiussione a garanzia
4	Altre motivazioni	

ARTICOLO 5 – CONTRIBUTO ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CANE

Il contributo non è dovuto per le rinunce con grado di priorità 1 e 2.

Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di:

- 100,00 euro per le rinunce con grado di priorità 3
- 150,00 euro per le rinunce con grado di priorità 4

da versare sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale.

ARTICOLO 6 – RICONSEGNE DEI CANI OSPITATI IN CANILE AI LEGITTIMI PROPRIETARI

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari a fronte di un contributo pari a 30,00 euro a titolo di rimborso spese forfetario, oltre alle spese giornaliere di ricovero in struttura, tutte le spese eventualmente sostenute per la microchippatura e per i trattamenti sanitari, ritenuti indispensabili per la salute dell'animale, effettuati o da veterinari liberi professionisti o da veterinari dell'Azienda U.S.L., facendo riferimento ai minimi tariffari dell'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari.

Il cane potrà essere prelevato dal canile dopo l'avvenuta dimostrazione del pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale.

Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare alla Legge n. 281/91 e alla L.R. n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina".